

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa R.G. 335/2014 promossa da:

[redacted] rappresentato e difeso nel presente giudizio dall' [redacted] ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Reggio Emilia, come da delega a margine del ricorso.

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] virtù di procura generale alle liti del notaio Franco Lupo in Roma del 3.1.1994 repertorio n.23527

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 25/3/2014 parte ricorrente conveniva in giudizio l'INPS chiedendo l'erogazione dell'assegno di invalidità, a fronte di una asserita riduzione della capacità lavorativa pari ai due terzi a decorrere dalla data della domanda amministrativa.



La ricorrente affermava di essere stata sottoposta a visita da parte dell'INPS finalizzata al conseguimento dei benefici di cui alla L.222/84, con un primo riconoscimento dell'assegno, successivamente revocatole in quanto, a successiva visita, la riduzione della capacità lavorativa che le veniva riconosciuta non era sufficiente ad ottenere le provvidenze di legge. Pertanto l'INPS comunicava a parte ricorrente la revoca del beneficio richiesto. Avverso tale provvedimento si inoltrava ricorso amministrativo non ottenendo, però, alcuna risposta; veniva promosso ATP che dava esito negativo e relativamente al quale la ricorrente, nei termini di legge, ha contestato le risultanze; da qui il presente ricorso.

Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto di tutte le domande.

Ammissa la necessaria C.T.U. ed acquisita la relazione della dott.Carani, all'odierna udienza del 25/03/2015 la controversia veniva decisa dando lettura della presente decisione.

La domanda attrice diretta all'erogazione dell'assegno di invalidità è fondata e come tale merita accoglimento.

Nella specie il C.T.U. ha espresso un parere positivo sulle condizioni complessive della parte ricorrente che darebbero diritto alla concessione dell'emolumento, accertando una complessiva diminuzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 a far data dalla revoca dell'emolumento.

Il parere del CTU in quanto congruamente motivato, non può essere disatteso, avendolo espresso in funzione di ausiliario di giustizia.

La domanda va, quindi, accolta nei confronti dell'INPS, che è tenuto all'erogazione dell'assegno di invalidità a parte ricorrente a far data dalla data della revoca, ivi compresi i ratei arretrati sui quali sono dovuti gli interessi legali, ex art. 16, co. 6 L. 412/91, a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di decorrenza del diritto.

Le spese di lite sono a carico dell'INPS, vista la totale soccombenza dello stesso Istituto e restano a carico dell' INPS anche le spese di C.T.U. già in precedenza liquidate.

Di diritto la provvisoria esecuzione.

P.Q.M.



Accoglie il ricorso, ed accertato che parte ricorrente era, a far data dalla revoca dell'assegno stesso, nelle condizioni previste dall'art.1 L.222/84 per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, condanna l'INPS a corrispondere alla stessa quanto dovute a tale titolo dal 22/10/2012, ivi compresi i ratei scaduti e gli interessi sugli stessi dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda.

Condanna l'INPS a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00, di cui € 800,00 per onorari, oltre ad IVA e CPA, e pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di CTU come già liquidate.

Reggio Emilia, 25/03/2015

Dott.Elena Vezzosi

